



Regione del Veneto

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste

Sezione Difesa del Suolo

* * * * *

CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per l'espletamento dell'incarico di **aggiornamento della cartografia degli habitat Natura 2000** a supporto della progettazione definitiva dell'intervento denominato "PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 – Asse prioritario 2 – Difesa del suolo. Linea di intervento 2.2 - Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 – I Atto integrativo - Progetto dell'intervento di "Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione. Il stralcio." – (VE2AP093)"

CUP H87B14000270002

CIG ZF2165CED9

TRA

La **Regione del Veneto** – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e P.IVA 02392630279, rappresentata dal dott. ing. Tiziano Pinato nato a Brugine (PD) il 29.07.1954 – Direttore della Sezione Difesa del Suolo, che interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, in appresso per brevità denominata "Regione".

E

dr Alessandro Vendramini nato a Mirano (VE) il 08/05/1965 il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente legale rappresentante della società **Agriteco S.c.** con sede in via Mezzacapo n. 15, nel Comune di Venezia P.IVA 02087790271 in seguito denominato "Contraente".

* * * * *

VISTO il proprio decreto in data n. con il quale è stato affidato alla società AGRI.TE.CO. Soc. Coop. sopra citata l'incarico di aggiornamento della cartografia degli habitat Natura 2000 a supporto della progettazione dell'intervento in argomento, per l'importo netto di € 17.800,00 IVA ed oneri accessori esclusi, approvando contestualmente lo schema della presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il presente incarico riguarda l'esecuzione delle attività di seguito specificate necessarie per la progettazione definitiva dell'Intervento denominato "PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 – Asse prioritario 2 – Difesa del suolo. Linea di intervento 2.2 - Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 – I Atto integrativo - Progetto dell'intervento di "Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione. Il stralcio." – (VE2AP093)".

Art. 2 - Attività da realizzare dal Contraente

Il Contraente si impegna a realizzare l'aggiornamento della cartografia degli habitat Natura 2000 sulla base delle "Specifiche tecniche" all'uopo predisposte e parti integrante della presente convenzione.

Nello specifico l'attività sarà articolata nelle seguenti fasi:

- fase 1 Rilievi vegetazionali e fitosociologici negli ambiti dunali e retrodunali a supporto delle attività di progettazione all'interno del biotopo di Bibione
- fase 2 Redazione della relazione sulla distribuzione della vegetazione negli ambiti dunali e retrodunali



- fase 3 Restituzione cartografica della vegetazione presente (carta della vegetazione);
- fase 4 redazione una nuova cartografia degli habitat (ai sensi della DRGV 1066/2007) anche da utilizzare come "bianco" per le successive attività di monitoraggio e per l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale (esclusivamente gli ambiti dunali di tutto il litorale di Bibione).

Il rilevamento della vegetazione prevede una prima fase di individuazione delle tipologie della vegetazione spontanea, sia naturale che antropogena con relativa localizzazione. L'indagine sarà svolta nel periodo di sviluppo delle fitocenosi, durante la stagione estiva. Per ciascun tipo di vegetazione sarà effettuato almeno un rilievo al fine di individuare, attraverso l'analisi sintassonomica (BRAUN-BLANQUET, 1928; GÉHU e RIVAS MARTÍNEZ, 1981), la corrispondenza dello stesso a unità elementari descritte in letteratura o, nel caso di comunità fortemente disturbate o soggette a forte dinamismo e quindi difficilmente inquadrabili, a sintaxa di livello gerarchico superiore. Ogni rilievo sarà stato inquadrato, facendo riferimento alla bibliografia specialistica (BIONDI, 1999; GÉHU, 1989a, 1989b; GÉHU e BIONDI, 1996; GÉHU et al., 1984a, 1984b; POLDINI, 1989; POLDINI et al., 1999; RIVAS-MARTÍNEZ et al., 2002; PIGNATTI 1952, 1953a, 1953b, 1953c, 1959, 1966) a livello di associazione oppure come aggruppamento nei livelli sintassonomici superiori di alleanza, ordine e classe. Verrà utilizzato per la definizione della distribuzione delle specie alloctone il Manuale italiano di interpretazione degli habitat. Infine, sarà realizzata una stima completa della superficie coperta da ogni singola vegetazione e da ciascuna specie alloctona e/o invasiva singolarmente. Per la stima della copertura, si utilizzerà l'indice di abbondanza/dominanza, secondo Braun-Blanquet, come viene indicato nella DGR 1066 del 2007.

Per lo svolgimento delle attività affidate con la presente convenzione il Contraente si impegna a tenere indenne la Regione Veneto da qualsiasi onere connesso con l'attività progettuale svolta anche nei rapporti con i terzi.

Il Contraente dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento, individuato nel Direttore della Sezione Difesa del Suolo, il referente responsabile dell'attività affidata con la presente convenzione.

Art. 3 - Attività da realizzare dalla Regione

La Regione si impegna:

- a. a fornire al Contraente tutta l'assistenza necessaria al più efficace e rapido espletamento dell'incarico, in particolare mettendo a disposizione tutti gli studi, i rilievi, le analisi ed il restante materiale in suo possesso e ritenuto necessario e/o utile alla predisposizione del progetto della cassa di espansione in argomento;

Art. 4 - Documentazione da produrre

Fermo restando quanto dispone il D.P.R. 207/2010 per la stesura del progetto, si precisa che per gli elaborati prodotti nell'ambito del service tecnico:

- dovranno essere prodotte almeno 10 copie cartacee di tutta la documentazione (da consegnare su richiesta della Regione);
- dovranno essere prodotti almeno 3 CD/DVD contenenti le copie di tutti i files degli elaborati, archiviati secondo una struttura logica di facile lettura. In particolare si richiede che i files di testo siano prodotti in formato *.doc, i file grafici siano prodotti in formato dwg, dxf, shp, a seconda del tipo di elaborato grafico;
- dovranno essere prodotti almeno 10 CD/DVD contenenti tutti i files in formato "pdf" (da consegnare su richiesta della Regione).;

Art. 5 - Tempi



Le attività affidate dovranno essere completate entro giorni **60** (sessanta) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente capoverso sarà applicata una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00).

Nel caso il ritardo ecceda i complessivi giorni 30 (trenta) la Regione, senza obbligo di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il Contraente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi, sia per onorari che per rimborso spese.

Art. 6 – Compensi e pagamenti

Per l'esecuzione delle attività descritte all'ART. 2 della presente convenzione, al Contraente verrà corrisposto un compenso forfettario pari ad € **17.800,00** (IVA ai sensi di legge ed oneri accessori esclusi).

Le competenze dovute saranno liquidate, su presentazione di regolare fattura, con le seguenti modalità:

- **acconto pari al 80 %** del compenso suddetto al termine delle fase da 1 a 4 con consegna della proposta definitiva di aggiornamento della cartografia degli habitat;
- **saldo pari al 20 %** del compenso suddetto, entro 30 giorni dalla data di approvazione della cartografia aggiornata in argomento e comunque non oltre i 150 giorni dalla consegna.

Art. 7 – Proprietà degli elaborati

Gli elaborati, gli esiti di indagini e studi nonché ogni altra documentazione prodotta dal Contraente a norma del presente contratto sono di proprietà della Regione, che si riserva la facoltà di introdurre in essi tutte le variazioni che ritenesse necessarie,

senza che il Contraente possa opporre alcuna eccezione.

Art. 8 - Responsabilità nei confronti di terzi

Il Contraente esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

Art. 9 - Controversie

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente contratto è demandata al Foro di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, il Contraente elegge domicilio presso la sede della Sezione Difesa del Suolo, Calle Priuli - Cannaregio 99, Venezia.

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, le Parti fanno esplicito e concorde rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia e regolanti l'esecuzione dei contratti d'appalto.

Art. 10 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi al

- Banca Intesa San Paolo Agenzia Mestre Via Torino
intestato a: IBAN:IT10R0306902126074000029300
SWIFT/BIC: BCITITMM

Sono abilitati ad accedere al conto i titolari del cc: 29300
persone delegate: Alessandro Vendramini, Davide Folin

Per la fatturazione elettronica:

codice IPA QXXW5W



Impegno di spesa n.

La Regione procederà alla risoluzione della presente convenzione in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della convenzione fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 11 - Oneri a carico del Contraente e clausola d'uso

Tutte le spese del presente atto e da esso derivanti sono a carico del Contraente, il quale dichiara che le prestazioni oggetto dell'Atto medesimo sono soggette ad I.V.A. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12 - Protocollo di Legalità

Il contraente dichiara di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte di cui al Protocollo di Legalità in data 07.09.2015.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi del Protocollo di Legalità del 23 luglio 2014, il contratto si intende automaticamente risolto a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011. La clausola risolutiva si applica anche ai contratti di subappalto, ai sub contratti nonché ai contratti a valle stipulati dai subcontraenti.

In caso di risoluzione del contratto per le motivazioni di sopra, si applica una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danni, pari al 10% (dieci per cento) del valore

del contratto, fatto salvo il maggior danno.

La Stazione appaltante/Regione si riserva di affidare la somma corrispondente alla penale in custodia all'appaltatore, che le utilizzerà secondo le indicazioni che gli saranno fornite.

Art. 14 – Clausole generali (in quanto applicabili)

E' fatto obbligo all'appaltatore di nominare un Referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibili un "rapporto di cantiere" contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere.

In particolare, il rapporto di cantiere deve contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che avranno comunque accesso al cantiere.

Nel rapporto di cantiere devono essere, inoltre, indicati i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere e delle persone autorizzate all'accesso per altri motivi.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie al cantiere le cui targhe non siano preventivamente note, sono identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

E' fatto obbligo all'appaltatore di riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di



un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Lo stesso obbligo grava sulle imprese subappaltatrici e su ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera.

La mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, comporta la risoluzione del contratto e l'applicazione della penale ai sensi del precedente art. 17.

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo non sostituisce l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Sono vietati il subappalto e il sub affidamento a favore di imprese che hanno partecipato alla medesima gara.

L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto e/o di sub affidamento presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di subappalto e di sub affidamento sono nulli ove non contengano l'espressa assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 118, comma 2, punto 2) del D. Lgs. 163/2006 all'affidatario è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Nella fase dell'esecuzione, all'affidatario è fatto, altresì, obbligo di fornire la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto – subappalto.

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs 07.11.2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera q-bis del D.Lgs 07.03.2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per il CONTRAENTE

dr Alessandro Vendramini

Per la REGIONE DEL VENETO

Dott. Ing. Tiziano Pinato

RP